

“Censure canoniche, irregolarità e impedimenti all’attenzione del confessore”

Premessa

Questo contributo si propone di offrire il consueto orientamento normativo, essenziale e assolutamente non esaustivo, ai sacerdoti confessori e più in generale a quanti, a vario titolo, si trovano ad affrontare il tema delle sanzioni penali che colpiscono il fedele e della loro remissione, con particolare attenzione alle censure. Inoltre, come di consueto, verrà esaminata la questione delle irregolarità e degli impedimenti relativi alla ricezione e all’esercizio degli Ordini Sacri, fornendo una visione d’insieme essenziale, utile alla comprensione del quadro normativo ecclesiastico.

Questo lavoro, dunque, intende fornire principalmente un quadro pratico per la comprensione e l’applicazione delle sanzioni ecclesiastiche, accompagnato da una riflessione sulle implicazioni giuridiche e pastorali connesse a tali provvedimenti. È mia precisa intenzione astenermi, anche in questa circostanza, dall’offrire un’impostazione troppo analitica e soprattutto evitare di soffermarmi su una casistica particolareggiata di fattispecie delittuose e di corrispondenti sanzioni, prestando piuttosto attenzione principalmente alla dinamica della pena canonica. Per altri contributi più articolati e dettagliati sui temi in questione, rinvio a quanto disponibile online sul sito della Penitenzieria, e anche a quanto offerto in questa stessa sede del Convegno gli anni scorsi.

L’approfondimento, ovviamente, si articola innanzitutto attorno a due concetti-base: il **delitto** e la **pena**. A questi due fondamentali elementi va poi associata la relazione dinamica tra **foro interno** ed **esterno**, che ha precise implicazioni nell’applicazione delle pene e nella loro remissione.

Il **delitto** è definito come un atto illecito, volontario e consapevole - dolosamente o colposamente commesso - che arreca un danno a un diritto, a uno *status* o a un bene ecclesiale, tutti elementi giuridicamente tutelati e in questo caso specificamente protetti da sanzione penale. La **pena**, invece, si configura come un provvedimento di natura autoritativa e afflittiva, attraverso il quale il reo viene privato, in misura variabile, di un diritto, di una facoltà o di un privilegio, oppure viene limitato nel loro esercizio.

La natura del ministero sacerdotale, essenzialmente un ‘ministero di riconciliazione’ (cfr. 2 Cor 5, 20-21), impone sempre una riflessione sulla finalità delle pene nella comunità ecclesiale, soprattutto quelle gestite nel foro interno, che non si riducono a mere compensazioni formali di un ordine infranto, ma rispondono a una logica più profonda.

L'ordinamento penale della Chiesa tutela l'integrità del Corpo mistico di Cristo, assicura la comunione nella giustizia e mira alla salvezza integrale della persona, sia del peccatore sia della comunità ferita. In questo contesto, la *salus animarum* rimane la legge suprema della Chiesa, come sancito dal can. 1752. «Chi presiede nella Chiesa, deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione e, se necessario, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge¹, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo»: così recita il can. 1311 §2, che rappresenta l'attuale caposaldo della comprensione ecclesiale del significato dell'inflizione della pena canonica come parte dell'azione di governo, esplicitandone anche la specifica finalità.

Parlando di pena canonica, bisogna tener conto del fatto che abbiamo tra le mani uno strumento molto delicato e controverso, in relazione alla natura e alla missione della Chiesa. Già il precedente Libro VI del Codice ribadiva più volte la **sussidiarietà** del diritto penale (cf. p. es. cann. 1317, 1318, 1339, 1341, 1343), privilegiando il ricorso a mezzi disciplinari, morali, sacramentali e spirituali per favorire il ravvedimento di chi aveva commesso o stava per commettere un delitto. L'applicazione di sanzioni penali era (ed è tuttora, direi senza esitazione²) ammessa solo come *extrema ratio*, dopo aver verificato l'inefficacia degli

¹ L'azione di carattere penale va inserita sempre entro la cornice più generale tracciata dal can. 392, che determina il margine dell'azione pastorale di vigilanza del Vescovo diocesano, la quale rappresenta un aspetto del suo *munus pastorale* (cf. *Lumen Gentium* 27 e *Christus Dominus* 16). Non è semplicemente un intervento di carattere repressivo, poiché deve tendere sempre al ravvedimento del reo. “Infatti, in presenza di azioni delittuose, l'attività dei Pastori si rivolge sia a coloro che sono vittime di tali comportamenti, sia nei riguardi dei colpevoli, giacché anch'essi hanno il diritto di essere aiutati a comprendere i loro sbagli e a potersi correggere non sentendosi mai esclusi o ancor peggio abbandonati dalla comunità ecclesiale. Ed è questa una dinamica costante nella vita della Chiesa, sacramento universale di salvezza, laddove il continuo e misterioso intrecciarsi del *mysterium iniquitatis* e del *mysterium pietatis* ha analoghe proiezioni nella sua dimensione giuridica, anche penale, di comunità visibile” (Davide Cito, *La dichiarazione delle censure penali e il bene comune*, in J.I. ARRIETA (a cura di), “Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa”, Venezia 2008, pp. 247-259).

² Ad esempio, ai partecipanti alla Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, il 21 febbraio 2020, Papa Francesco infatti ha detto: “... anche la legge penale è uno strumento pastorale e come tale deve essere considerata e accolta [...] È quanto viene prescritto nel vigente Codice: quando l'Ordinario abbia constatato che per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale non sia stato possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, solo allora deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene adeguate per raggiungere la finalità (cfr can. 1341). **Da ciò si deduce che la sanzione penale è sempre l'extrema ratio**, il rimedio estremo a cui far ricorso, quando tutte le altre possibili strade per ottenere l'adempimento normativo si sono rivelate inefficaci. Al contrario di quella prevista dal legislatore statale, la pena canonica ha sempre un significato pastorale e persegue non solo una funzione di rispetto dell'ordinamento, ma anche la riparazione e soprattutto il bene dello stesso colpevole. Il fine riparativo è volto a ripristinare, per quanto possibile, le condizioni precedenti alla violazione che ha perturbato la comunione. Ogni delitto, infatti, interessa tutta la Chiesa, la cui comunione è stata violata da chi

strumenti pastorali ordinari nel riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia ed emendare il reo (cf. can. 1341, nella versione precedente). Proprio per questa natura afflittiva delle sanzioni - non a caso sono definite 'pene' - un altro principio ermeneutico sostanziale era (e rimane) quello per cui «le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti [...] sono sottoposte a interpretazione stretta» (can. 18): cioè, vanno interpretate secondo il senso proprio minimo dei termini.

I famosi 'Dieci principi direttivi' del 1969 che dovevano guidare la nuova comprensione del senso del diritto penale canonico alla luce degli insegnamenti del Concilio si sono riverberati anche sulla recentissima riforma del Libro VI del Codice³ promulgata dalla *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021, sedimentando presupposti ormai consolidati, in particolare il postulato che le pene di norma e in linea di principio siano *ferendae sententiae*, ossia da irrogare e rimettere solo con una relativa procedura, di foro esterno. Si mantiene tuttavia l'istituto delle pene *latae sententiae*, ossia automatiche, che in sostanza sono tradizionalmente le pene medicinali (censure⁴) e oggi in certa misura anche alcune di quelle espiatorie⁵, da limitare però soltanto a pochi e gravi casi⁶.

deliberatamente ha attentato contro di essa con il proprio comportamento. Il fine del recupero dell'individuo sottolinea che la pena canonica non è uno strumento meramente coercitivo, ma ha un carattere spiccatamente medicinale. In definitiva, essa rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione".

³ Oltre al Libro VI del Codice di Diritto Canonico riformato nel 2021, che rimane la prima fonte normativa, è importante considerare anche le recenti disposizioni del Motu Proprio *Vos estis lux mundi* (2019, aggiornato nel 2023), che stabilisce alcuni cambiamenti sulle procedure per la segnalazione e l'indagine di abusi sessuali e altre condotte illecite. Inoltre, le "LINEE GUIDA" della C.E.I. per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (2019) offrono alcune indicazioni pratiche per i confessori e considerazioni sul foro interno.

⁴ La definizione di "censura" nel Codice Pio-Benedettino si dava al can. 2241: "*Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec, a contumacia recedens, absolvatur*": una concettualizzazione che rimane utile, in assenza di altro.

⁵ Secondo la nuova impostazione del Libro VI, cf. can. 1338 §4, **soltanto le pene espiatorie recensite al §3 del can. 1336** - quindi le proibizioni: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; 3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine; 4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo; 5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici; 7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso - **possono essere pene latae sententiae**.

⁶ Questo aspetto distingue l'ordinamento canonico latino da quello degli Orientali: infatti, l'istituto delle pene *latae sententiae* è rimasto sempre estraneo al diritto canonico di quelle Chiese. Esse conoscono piuttosto l'istituto dei c.d. 'peccati riservati' alla Santa Sede, e quindi nel caso alla Penitenzieria Apostolica (i quali non esistono più nel diritto latino: cf. cann. 728-729. C.C.E.O.), che coincidono sostanzialmente con i sei casi di

Il principio-cardine, sancito anche dal Magistero più autorevole, impone che l'azione sanzionatoria nei confronti del disordine morale e della peccaminosità del fedele battezzato resti circoscritta entro limiti ben determinati⁷. Ciò è imprescindibile per scongiurare il pericolo, sempre latente, che essa si trasformi in un deterrente dalla dubbia efficacia o in un mezzo improprio, impiegato per rispondere a istanze che trovano il loro autentico spazio nel percorso interiore di pentimento e conversione, piuttosto che nell'ambito della disciplina penale. La funzione punitiva, dunque, deve mantenersi aderente alla sua finalità propria, senza sovrapporsi a dimensioni che appartengono alla crescita spirituale del credente.

La Chiesa esorta costantemente coloro che esercitano la potestà normativa ad adottare un criterio di prudenza nella determinazione delle sanzioni canoniche, conformemente a quanto stabilito dal can. 1317, che ne prescrive l'applicazione solo «nella misura in si rendano veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica». Tale principio di moderazione è ribadito in modo particolare dal can. 1318 con riferimento alle pene *latae sententiae*⁸, le quali, come è noto, si caratterizzano per la loro severità, poiché vengono inflitte in modo automatico e impersonale, colpendo il reo senza un

scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica del diritto latino. Al Vescovo eparchiale rimane di norma riservato il peccato di procurato aborto, *effectu secuto*.

⁷ Gli atti delittuosi sono solo quelli che ledono diritti della persona o beni significativi nella cornice della comunione ecclesiale, configurandosi secondariamente anche come peccati sotto il profilo morale. Essi richiedono un intervento dell'Autorità ecclesiastica che va oltre la semplice e più ordinaria cura pastorale della ferita morale ed esistenziale. In generale, tutta la disciplina penale della Chiesa mira a tutelare l'integrità del Corpo Mistico di Cristo e a garantire la comunione nella giustizia, promuovendo la redenzione della persona e il ristabilimento dei legami comunitari infranti dal peccato: essa pone al centro la persona, vittima o responsabile, favorendo un percorso di riconciliazione che si fonda su Cristo e sulla sua risurrezione. In questa prospettiva, la pena canonica non è mai un fine a sé, ma un mezzo di giustizia ispirato alla visione cristiana, sempre finalizzato alla redenzione e al recupero del fedele nella sua piena dignità filiale.

⁸ Tuttavia, come acutamente nota ancora Davide Cito, *cit.*, “(il) loro regime giuridico [...] da un lato non fa che confermare tutte le perplessità sollevate in sede di revisione del Codice quanto all'efficacia delle pene *latae sententiae* non dichiarate e che in ultima analisi non mi pare vadano al di là di una mera funzione dissuasiva, e dall'altro che la dichiarazione delle pene *latae sententiae* non si discosti di molto dalla normale inflizione di pene *ferendae sententiae* di cui sostanzialmente condivide le motivazioni, la procedura e gli effetti. E pertanto riflettere sulla *prudentialia pastoralis* relativa alla dichiarazione delle pene *latae sententiae* altro non è che riflettere sull'esercizio della potestà penale nella Chiesa che deve sempre evitare il rischio di due estremi altrettanto pregiudizievoli per la comunità ecclesiale: da un lato un'ingiustificata inerzia che vede nel diritto penale un elemento quasi estraneo alla vita di carità e di comunione nel Popolo di Dio, e che si può sostanziare in un'indifferenza di fronte a delitti notori e scandalosi puniti dal Codice con pene *latae sententiae* la cui mancata dichiarazione, però, fa sì che la pena abbia effetti molto limitati; e dall'altro un atteggiamento opposto che vede nello strumento penale un modo sbrigativo e quasi risolutore al fine di garantire la disciplina ecclesiale e, a volte più spesso, l'immagine della Chiesa presso i mass-media...”.

previo esame specifico della sua condizione soggettiva e delle circostanze in cui ha operato. Tale meccanismo si distingue nettamente dalla dinamica propria delle pene *ferendae sententiae*, le quali, al contrario, prevedono una valutazione più attenta e puntuale della situazione concreta del reo, garantendo un maggiore spazio al discernimento e alla proporzionalità della sanzione.

L'intervento specifico del diritto penale coinvolge più dimensioni della persona umana - spirituale, psicologica e anche fisica - poiché l'azione della Chiesa non si limita al ristabilimento della giustizia o alla tutela del bene comune, ma mira alla salvezza integrale del singolo e dell'intero corpo ecclesiale, realtà inscindibilmente connesse. Si può parlare di una *giustizia riparativa*⁹, volta a riconciliare e riparare: è un principio radicato nella tradizione ecclesiastica e trova espressione nelle pene medicinali del diritto canonico, orientate al ravvedimento del peccatore.

L'articolazione peculiare della potestà di giurisdizione della Chiesa deve essere compresa all'interno di questa prospettiva di cura pastorale specifica. In particolare, è proprio nell'ambito coercitivo e penale che essa manifesta il suo carattere distintivo, esercitandosi non solo nella **dimensione pubblica ed esterna** - che, non dimentichiamolo, costituisce l'unico contesto in cui opera la potestà giurisdizionale coercitiva e penale dello Stato - ma **anche nella sfera del foro interno**, dove la sua azione risulta particolarmente incisiva. Tuttavia, è fondamentale ricordare che soprattutto l'esercizio della giurisdizione nel foro interno deve trovare la sua ultima *ratio* nella necessità di alleviare i pesi che ostacolano il cammino di conversione e la vita nuova in Cristo (cf. Mt 23, 4). In questa prospettiva, emerge il valore 'liberatorio' dell'azione giurisdizionale nel foro interno, che si configura come un principio essenziale di responsabilizzazione della coscienza personale.

Anche nel foro interno quindi si esercita la *potestas regiminis* della Chiesa (can. 129), attraverso atti di giurisdizione occulti, distinti, ad esempio, dagli atti sacramentali di perdono dei peccati, che rientrano invece nella potestà sacramentale d'ordine. Il confessore, infatti, in senso stretto, non si limita ordinariamente a esercitare la potestà di giurisdizione della Chiesa¹⁰, ma amministra soprattutto il sacramento della Riconciliazione, perdonando i peccati in nome di Dio e della Chiesa.

⁹ Cf. discorso tenuto da Papa Francesco nel novembre 2019 ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'Associazione internazionale di Diritto Penale.

¹⁰ Così si chiarisce la duplice dimensione dell'esercizio del ministero del sacerdote, perché quella di rimettere le pene canoniche è una facoltà, cioè un atto di giurisdizione diverso da quell'abilitazione sacramentale a perdonare i peccati che nell'ordinazione ricevono tutti i presbiteri. L'assoluzione da una sanzione penale o la dispensa da una legge, evidentemente, rappresentano un'eccezione e non la norma, nell'ambito di questo suo ministero.

La complessità della persona umana e la profondità della coscienza conferiscono al diritto penale canonico una dimensione unica, capace di agire non solo sul piano visibile del foro esterno, ma anche in quello più intimo e nascosto del foro interno. In questo contesto, determinati comportamenti esteriori - sebbene non necessariamente percepiti dagli altri - acquisiscono una rilevanza giuridica e possono essere soggetti a sanzione, non in virtù di un'esplicita azione giurisdizionale esterna, ma per effetto di una previsione legislativa generale. Questa norma si rivolge direttamente alla coscienza del fedele, vincolandolo senza necessità di un intervento autoritativo esplicito, ma operando a livello interiore, nel luogo più segreto del discernimento personale.

Nel contesto del foro interno, è generalmente lo stesso colpevole a dichiarare la propria colpa, spesso - ma non esclusivamente - nell'ambito della confessione sacramentale. Questo spiega l'attenzione particolare dei confessori, poiché la questione rimane confinata in questa dimensione, senza possibilità di verifica attraverso atti giuridicamente rilevanti né di acquisizione di prove lecite esterne.

In questa prospettiva, si usa dire che è la stessa coscienza del fedele che si fa 'giudice', esercitando un controllo silenzioso che non sfocia nella sfera pubblica, ma rimane confinato nella dimensione più profonda dell'essere. Potremmo parlare, dunque, di un'**efficacia 'nascosta'** del diritto penale canonico, una forza normativa che si manifesta pienamente solo nel confronto con il foro esterno. Quest'ultimo, infatti, costituisce l'ambito in cui il diritto opera in modo tradizionale, attraverso atti giuridici formali, verificabili e soggetti a prova, mentre nel foro interno la sua azione si dispiega in modo sottile e discreto, senza necessità di un'evidenza esteriore, ma con un'incidenza diretta sul cammino spirituale del singolo.

In tale ambito, il fedele può essere colpito da censure e, come approfondiremo, anche da impedimenti o irregolarità. Queste ultime, tuttavia, non rientrano strettamente nella sfera penale, bensì riguardano la validità e la liceità della ricezione degli Ordini Sacri o del loro esercizio.

Tipizzazione delle pene (medicinali ed espiatorie): tratti essenziali

Le pene si traducono per i fedeli in una restrizione/privazione di diritti e quindi nella restrizione/privazione di beni temporali e/o spirituali, o del loro esercizio: questa definizione si addice in particolare alle censure, in relazione ai limiti che esse pongono alla vita sacramentale del fedele.

Il can. 1312 ribadisce la distinzione fondamentale tra pene medicinali o censure (§1, 1°) e pene espiatorie (§1, 2°).

Dal Concilio Lateranense IV, nel 1215, le prime sono tipizzate in scomunica, interdetto e sospensione; per le seconde non si può dire che storicamente ci sia stata altrettanta precisione, anche se nella nuova versione del libro VI è stato fatto un grande sforzo di razionalizzazione e di strutturazione organica (cf. attuale can. 1336), senza poter arrivare ad un'elencazione tassativa. Infatti, altre pene espiatorie possono essere determinate, con alcuni limiti, da chiunque abbia potestà legislativa (cf. cann. 1312 §2 e 1336 §1), fatta eccezione per la dimissione dallo stato clericale la quale, si dice nell'attuale can. 1317, non può essere costituita dal "Legislatore inferiore" (una nuova definizione del Libro VI, che in sostanza fa riferimento ad ogni soggetto dotato di potestà legislativa che non sia il Papa/la Santa Sede, can. 361).

In particolare, per quanto attiene alle **censure**, principale oggetto del mio intervento, l'attuale can. 1318 ha confermato un limite esplicito al Legislatore in materia di costituzione delle medesime, che è consentita "*maxima cum moderatione et in sola delicta specialis gravitatis*". Proprio per questo spesso hanno come obiettivo la tutela della dignità dei sacramenti, eccellenti tra i beni spirituali della Chiesa.

Le censure quindi, si è detto, da ben otto secoli sono identificate tassativamente in queste sole tre sanzioni, presenti nel Codice latino: scomunica (can. 1331), interdetto (can. 1332) e sospensione (cann. 1333-1334). Le due prime comportano sostanzialmente la proibizione di ricevere e/o di celebrare i sacramenti e possono colpire chiunque. La sospensione fa divieto di esercitare atti di ministero espressione della potestà di ordine o della potestà di governo, nonché diritti o funzioni inerenti all'ufficio.

In particolare, la **scomunica** - *excommunicatio maior*, nel diritto orientale - comporta, con effetti indivisibili (cioè non suscettibili di modifica a discrezione di chi applica la pena) la perdita della *communio fidelium* nella sua dimensione giuridica e visibile, sociale, e trova il fondamento ultimo nella rottura della comunione teologica. Ai nostri fini, una distinzione fondamentale che ha implicazioni considerevoli è quella tra scomunica *latae sententiae non declarata* e scomunica *latae sententiae declarata*, alla quale ultima a questi fini è equiparata la scomunica *ferendae sententiae* e quindi (eventualmente) inflitta con procedimento giudiziale, perché nel secondo caso le limitazioni che ricadono sul reo sono più stringenti¹¹.

¹¹ Lo scomunicato *latae sententiae*, **se non c'è stata declaratoria**, è gravato dal divieto (can. 1331 §1), nella maggior parte dei casi sub poena non di invalidità ma di illegittimità (prohibetur): a) di partecipare ministerialmente (ministeri ordinati dei chierici, ministeri istituiti di cui al can. 230 §1, ministeri straordinari di cui ai cann. 230 §3 e 1112) all'Eucaristia o a qualunque altra celebrazione liturgica di culto pubblico (non è vietata la semplice presenza fisica, purché senza alcuna partecipazione attiva, cf. can. 1331, §1, 4°); b) di celebrare sacramenti o sacramentali (salvo la richiesta di un fedele per giusta causa: cf. can. 1335 §2; se si tratta di

L'**interdetto** è una censura che comporta, in modo ora frazionabile (can. 1332 §2), alcuni effetti della scomunica, limitatamente all'aspetto della partecipazione alla vita sacramentale e agli atti di culto della Chiesa (can. 1332 §1 fa riferimento ai nn. 1°-4° del can. 1331 §1)¹².

Infine, il terzo tipo di censura è rappresentato dalla **sospensione**, i cui effetti invece sono sempre separabili e frazionabili, e che era tradizionalmente riservata ai chierici fino al 2021, perché nell'attuale can. 1333 il limite è caduto, visto che oggi sempre di più sono i non-chierici, religiosi o laici, che svolgono funzioni liturgiche, assumono uffici ecclesiastici o comunque ruoli attivi e istituzionali a livello ecclesiale. Quattro (cf. can. 1333 §1) sono le modalità principali di sospensione, per ciascuna delle quali l'atto giuridico che infligge questa sanzione può determinare una proibizione¹³ totale o parziale: riguardano sostanzialmente

matrimonio, colui che assiste alle nozze di uno scomunicato fuori dal caso di necessità deve essere dotato di specifica licenza dell'Ordinario: cf. can. 1071 §1, 5°) e di ricevere sacramenti (salvo il caso del pericolo di morte: cf. can. 1352 §1); c) di esercitare funzioni in uffici (cf. can. 145), ministeri, incarichi ecclesiastici (anche non stabilmente costituiti); d) di porre atti di governo (sia di foro interno sia esterno, di potere esecutivo, legislativo o giudiziario... anche questa proibizione cessa quando ci sia la richiesta di un fedele per giusta causa: cf. can. 1335 §2); f) di lucrare indulgenze (cf. can. 996 §1: la non osservanza del disposto in questo caso comporta l'invalidità, perché non c'è nemmeno la giusta disposizione). La scomunica **inflitta con sentenza giudiziale** (*ferendae sententiae*) o **latae sententiae declarata** aggiunge a questi effetti altri citati dal §2 del can. 1331: g) rafforza la proibizione della partecipazione ministeriale o comunque attiva alla celebrazione di sacramenti o sacramentali, nonché di ricevere i sacramenti, perché lo scomunicato in tal caso va impedito dall'agire e allontanato (p. es., il ministro è tenuto a non ammettere alla comunione eucaristica gli scomunicati e gli interdetti di questa specie: cf. can. 915) e a porre atti di governo, rendendo non solo illeciti ma anche invalidi gli atti posti in violazione del divieto (unica causa sospensiva: il pericolo di morte, cf. can. 1335 §2); h) invalida l'assistenza alle nozze da parte dell'Ordinario del luogo o del parroco scomunicati (cf. can. 1109). Aggiunge poi: i) il divieto di fare uso di privilegi ottenuti in precedenza, che tuttavia non vengono persi; l) e quello di conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, dignità e ecclesiali e titoli onorifici, sotto sanzione di invalidità (*inhabilis est*, can. 1331, §2, 5°); m) nonché, e questa è una novità redazionale importante, di percepire retribuzioni a cui abbia diritto per un titolo meramente ecclesiastico (can. 1331, §2, 4°: fatto salvo, per i chierici, il limite proveniente dal disposto del can. 1350 §1). Inoltre, impedisce di essere ammessi validamente in un'associazione pubblica di fedeli (cf. can. 316 § 1; implica altresì, dopo un'ammonizione, la dimissione da un'associazione pubblica, can. 316 §2); infine, rende inabili a votare in caso di elezione nell'ambito di un *coetus* (cf. can. 171 §1, 3°).

¹² Non comporterebbe di per sé la proibizione di svolgere uffici o incarichi ecclesiali poiché, a differenza della scomunica, non implica la perdita della comunione ecclesiale; tuttavia ora il can. 1332 §2 prevede che la legge o il precetto possano limitare con proibizioni anche altri "diritti singolari" del fedele. L'interdetto non esiste nel diritto orientale, piuttosto le Chiese d'Oriente conoscono l'istituto della cosiddetta *excommunicatio minor*, che ha effetti paragonabili all'interdetto (can. 1431 C.C.E.O.).

¹³ Proibizione di: a) porre in essere atti relativi alla *potestà di ordine*, cioè quegli atti propri del ministro sacro che egli può compiere solo in quanto tale, in virtù dell'ordine sacro ricevuto; b) porre in essere atti relativi alla *potestà di governo* (tenendo conto che se questi stessi vengono comunque posti in essere contro tale divieto, sono di norma soltanto illeciti e non invalidi, perché tali devono considerarsi solo allorché la legge o il precetto

limitazioni all'esercizio della potestà d'ordine, di quella di governo e di diritti/funzioni inerenti ad un ufficio.

Per quanto riguarda le pene espiatorie, tradizionalmente erano dette 'vendicative', espressione che ricorreva ancora nel Codice Pio-Benedettino. Non hanno una natura 'medicinale, come le censure, ma sono appunto 'compensative', finalizzate a ristabilire un equilibrio, a 'fare giustizia' potremmo dire, in virtù appunto del meccanismo dell'espiazione della colpa. Oggi il can. 1336, profondamente rivisto, le divide in **prescrizioni** (§2), **proibizioni** (§3: solo queste normalmente, ex can. 1338 §4, possono essere *latae sententiae*; se ne desume che le altre sono *ferendae sententiae*; inoltre, le proibizioni mai sono *sub poena nullitatis*, can. 1338 §5) e **privazioni** (§4), a cui si aggiunge la pena espiatoria più grave in assoluto, la **dimissione dallo stato clericale** (§5)¹⁴.

La distinzione tra queste due categorie di sanzioni canoniche continua a fondarsi sulla diversa finalità prevalente - sebbene non esclusiva - che le connota.

Per rendere più chiara la distinzione tra pene medicinali ed espiatorie, consideriamo un esempio pratico. Un fedele che incorre in una scomunica *latae sententiae* per aver

lo stabiliscano e la pena sia stata irrogata o dichiarata, can. 1333 §2); c) esercitare diritti o funzioni inerenti ad un *ufficio* (se si tratta dell'ufficio di parroco o di Ordinario di luogo, da notare che anche la pena della sospensione comporta l'invalidità dell'assistenza alle nozze: can. 1109); d) esercitare atti e funzioni relativi all'insieme delle tre figure precedenti. Se la pena è *latae sententiae* non dichiarata, è concesso che il chierico sospeso celebri sacramenti, sacramentali e ponga atti di governo validi quando un fedele lo chieda legittimamente (cf can. 1335 §2), mentre nel caso di pena *ferendae sententiae* o di *declaratio* il divieto è sospeso solo in pericolo di morte del fedele stesso (*ibidem*).

¹⁴ Fondamentalmente le prime tre categorie raggruppano: a) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio (con i limiti di cui al can. 1337); b) la privazione - nonché l'interdizione all'esercizio o dal farlo in un determinato luogo o fuori di esso: da notare che queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità, cf. attuale can. 1338 §5 - della potestà di governo, in particolare quella delegata (cf. can. 1336, §4, 3°); c) la privazione della facoltà di predicare o di ascoltare le confessioni; d) la privazione (parziale o totale, nonché di tutte o di alcune funzioni inerenti ai medesimi) dell'ufficio, dell'incarico, di un ministero, di un diritto e in particolare quello alla remunerazione; e) la privazione di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna (anche se semplicemente onorifica), dell'esercizio di qualche diritto e anzi del diritto stesso di portare l'abito e di avere voce attiva e passiva nei *coetus*; f) la proibizione di porre in essere alcuni o tutti gli atti della potestà d'ordine e/o di governo; g) l'ingiunzione di pagare una multa (pena pecuniaria) per le finalità della Chiesa. Il trasferimento penale ad altro ufficio (precedente can. 1336 §1, 4°), invece, non è più contemplato. Rimane confermato che non si può privare alcuno totalmente della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti (can. 1338 §2); parimenti non si può privare alcuno dei gradi accademici (*ibidem*). Ovviamente, vale il principio che tutte queste pene possono essere costituite o inflitte solo dal legittimo Superiore (can. 1338 §1). Per quanto previsto *sub* can. 1336 §3, cioè per le proibizioni, vale il principio (cf. can. 1338 §3) che il can. 1335 §2 stabilisce per le censure, quindi la sospensione del divieto nel caso di fedele in pericolo di morte o che legittimamente chieda un sacramento, un sacramentale o un atto di governo (in quest'ultimo caso, purché la pena non sia dichiarata).

commesso o partecipato attivamente ad un atto abortivo, *effectu secuto*, incorre in una pena medicinale, il cui scopo principale è spingere il fedele a pentirsi e a riconciliarsi con la Chiesa. Una volta che il fedele si pente e si confessa, la censura deve essere rimessa. Al contrario, una pena espiatoria, come la privazione di un ufficio ecclesiastico, ha soprattutto lo scopo di riparare il danno causato alla comunità e di ristabilire l'ordine violato, anche se la sua dimensione afflittiva può comunque indurre il reo ad una resipiscenza... ma non è questo il fine prevalente.

Quindi, le censure sono caratterizzate da un obiettivo primariamente emendativo del reo, rispondendo a una finalità definibile *di prevenzione speciale*. Le pene espiatorie, invece, come indica il termine stesso, mirano essenzialmente all'espiazione, la quale si configura come una riparazione soddisfattiva articolata in due aspetti: a) la compensazione dell'atto delittuoso al fine di ristabilire la giustizia violata; b) la riparazione dello scandalo arrecato alla comunità ecclesiale, secondo un criterio che, nella moderna teoria del diritto penale, troverebbe corrispondenza nei principi della retribuzione e della *prevenzione generale*. Questa differenza di finalità si riflette ancora oggi nel diverso regime giuridico che disciplina le due categorie di sanzioni, con particolare riguardo alla loro durata. Le censure, infatti, sono generalmente a tempo indeterminato, permanendo fino a quando non si realizza l'emendamento del reo. Tale caratteristica trova ulteriore conferma nel fatto che le pene espiatorie, invece, possono essere inflitte a tempo determinato, a tempo indeterminato o in perpetuo (can. 1336 §1), indipendentemente dalla disposizione soggettiva del reo.

È degno di nota che, una volta avvenuto e debitamente comprovato l'emendamento¹⁵ del reo, questi acquisisce un vero e proprio diritto in senso stretto alla remissione della

¹⁵ Per ottenere la remissione di una censura, il reo deve *recedere dalla contumacia*, espressione tecnica il cui significato è autorevolmente precisato dal can. 1347 §2. Tale requisito implica non solo un sincero pentimento, ma anche - almeno in linea minima - la disponibilità a riparare il danno arrecato e lo scandalo causato. Questa nozione è particolarmente rilevante nel contesto delle pene *latae sententiae*, poiché affinché si produca automaticamente l'effetto sanzionatorio in conseguenza del fatto penalmente rilevante - ossia il peccato che l'ordinamento canonico qualifica anche come delitto - è necessario che sia accertata la contumacia del soggetto.

Nel diritto penale canonico, il concetto di contumacia comprende due elementi essenziali: a) la consapevolezza del reo circa la duplice natura della propria condotta, la quale costituisce non solo un peccato, ma anche un reato perseguibile secondo l'ordinamento giuridico della Chiesa; b) l'assenza di circostanze esimenti o attenuanti, che potrebbero ridurre o addirittura escludere la sua responsabilità.

Dal punto di vista della coscienza morale, il fedele deve essere non solo consapevole della gravità della propria azione in quanto peccato, ma anche della sua rilevanza giuridica e della conseguente sanzione canonica prevista dall'ordinamento ecclesiale. Recedere dalla contumacia implica, oltre al pentimento, la cessazione dell'azione delittuosa nel caso in cui il delitto abbia carattere permanente o abituale. Ciò significa, ad esempio, che un chierico che viva in una condizione di concubinato (can. 1395 §1) non può ritenersi emendato se non interrompe tale situazione illecita.

censura (can. 1358 §1: *denegari nequit*). Ne consegue che l'autorità competente - compreso il confessore¹⁶ - non gode di alcuna discrezionalità che possa giustificare, ad esempio, un ritardo nell'esercizio della potestà che libera il reo dalla censura. Tuttavia, è consentito a chi esercita tale potestà, al momento della remissione della censura, impartire opportune ammonizioni ispirate alla sollecitudine pastorale, nonché imporre un rimedio penale o una penitenza¹⁷ (can. 1358 §2). Nell'attuale formulazione del can. 1358, questo diritto alla remissione è tuttavia subordinato alla condizione che il reo abbia fornito, per quanto possibile, piena riparazione al danno eventualmente arrecato («*salvo praescripto* can. 1361, §4»).

Vincoli all'applicabilità delle pene canoniche e criteri di effettività

Forse l'aspetto più rilevante ma spesso meno preso in considerazione, anche sotto il profilo pastorale, risiede nel fatto che l'effettiva incidenza di una censura formalmente stabilita dalla norma positiva - e ciò si verifica in modo particolare per le pene *latae sententiae* - è soggetta a una serie di limitazioni di natura soggettiva e personale. Tali limitazioni, consistenti in cause di non imputabilità o di affievolita imputabilità, esimenti o attenuanti¹⁸,

Infine, il fatto stesso che il peccatore si rivolga al confessore manifestando un autentico pentimento per la propria colpa è un segno inequivocabile della cessazione della contumacia, in quanto denota l'intenzione di conformarsi all'ordine giuridico e morale della Chiesa.

¹⁶ Cioè di qualsiasi sacerdote dotato delle debite facoltà (cf cann. 966-969): si veda tuttavia quanto dispone in materia il can. 144 §2 (c.d. principio del *supplet Ecclesia*).

¹⁷ È opportuno rilevare, *en passant*, che è lo stesso can. 1312 §3 a riconoscere ai rimedi penali e alle penitenze una valenza non soltanto pastorale, ma anche giuridica. Sebbene tali strumenti non rivestano propriamente la natura di sanzioni in senso stretto, essi conservano comunque un carattere afflittivo. In particolare, i rimedi penali si configurano come mezzi preventivi volti a scongiurare la commissione di illeciti, mentre le penitenze assolvono una funzione vicaria rispetto alla pena, potendo talvolta integrarla in via complementare. Questa disposizione si inserisce in modo coerente nel principio generale secondo cui l'esercizio della potestà punitiva deve sempre essere esercitato in armonia con una più ampia azione pastorale. La disciplina normativa dei rimedi penali e delle penitenze trova collocazione sistematica nel Capitolo III del Titolo IV del Libro VI del Codice (cann. 1339-1340).

¹⁸ Si può distinguere tra cause **scriminanti**, **scusanti** o **esimenti**.

Le prime (*scriminanti*) vanno distinte sia dalle scusanti che dalle esimenti. Le cause di giustificazione (*scriminanti*), infatti, escludono l'antigiuridicità del fatto e rendono quindi inapplicabile la sanzione (es. la legittima difesa). Tali cause vengono applicate a tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione del fatto.

determinano una significativa riduzione dell'azione punitiva delle disposizioni penali che prevedono le specifiche censure¹⁹.

Pertanto, l'effettiva applicazione delle pene al reo incontra questi limiti circostanziali. La loro analisi non è solo una questione tecnica o didattica, ma risponde all'esigenza di un corretto approccio interiore da parte di chi si occupa della sanzione, incluso il confessore. Sebbene possano apparire astratti, questi limiti hanno una rilevanza concreta, poiché il loro corretto riconoscimento evita di gravare inutilmente la coscienza del fedele pentito, già segnato dal male oggettivo del suo agire.

È fondamentale comprendere che la Chiesa si accosta con estrema delicatezza alla fragilità umana, consapevole che talvolta il fedele non si limita a commettere peccati ma veri e propri delitti, in quanto le sue azioni costituiscono violazioni esterne di norme divine o canoniche tutelate penalmente (cf. cann. 1315 §1 e 1399). Tuttavia, anche in questo caso egli può agire senza piena consapevolezza esistenziale, pur essendo giuridicamente imputabile, dal momento che, come stabilisce il can. 1321 §4, «posta la violazione esterna, l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti». Inoltre, non si può trascurare l'influenza di

Le *scusanti*, invece, lasciano integra l'antigiuridicità o la illiceità oggettiva del fatto e fanno venir meno solo la possibilità di muovere un rimprovero al soggetto agente, per mancanza di oggettiva colpevolezza. Rientrano in tali cause tutte quelle situazioni in cui il soggetto agente commette un reato in quanto minorato in una sua facoltà intellettuale/volitiva o costretto da pressioni o condizionamenti di vario genere che ne coartano la volontà. Il soggetto agisce quindi in difetto del richiesto elemento soggettivo di imputabilità. Proprio per tale ragione, tali circostanze operano solo a vantaggio del soggetto agente e non possono essere automaticamente applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto.

Le *esimenti*, infine, consistono in circostanze che lasciano sussistere sia l'antigiuridicità sia la colpevolezza, ma esimono appunto dalla soggezione alla pena. La *ratio* dell'esistenza di tali cause va ricercata nelle ragioni di opportunità circa la necessità e/o la meritevolezza della pena, avuto anche riguardo all'esigenza di salvaguardare altri beni/interessi tutelati dall'ordinamento canonico, che risulterebbero altrimenti lesi nel caso concreto da un'applicazione della pena (p. es., la particolare attenzione che va posta alla dinamica dello sviluppo della persona nella minore età). Nemmeno le esimenti, ovviamente, possono essere automaticamente applicabili ad altri eventuali soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del fatto (correi).

¹⁹ Anticipando una valutazione di sintesi in merito alle censure *latae sententiae*, emerge, tra gli esperti del settore, la consapevolezza che tali sanzioni colpiscano prevalentemente soggetti dotati di una solida formazione spirituale e di una spiccata coscienza cristiana. Tale aspetto, con ogni probabilità, ha contribuito alla scelta del Legislatore di mantenerle nell'attuale Codice. In concreto, la loro efficacia punitiva si manifesta in misura più significativa nei confronti dei chierici piuttosto che dei fedeli laici, sebbene, con l'eliminazione della limitazione precedentemente prevista dal can. 1333 §1, la pena della sospensione possa ora trovare applicazione anche nei confronti di questi ultimi.

Resta in ogni caso in capo al confessore l'obbligo di informare il penitente – indipendentemente dalla sua condizione – qualora questi non ne sia già consapevole, che determinati peccati configurano altresì fattispecie delittuose e sono passibili di una specifica sanzione canonica.

fattori interni ed esterni che possono incidere significativamente sulla sua responsabilità morale e giuridica.

Addentrandosi nella questione in modo più approfondito, il confessore dovrebbe assumere un atteggiamento interiore tale da considerare il penitente, sotto il profilo del diritto penale, non come un colpevole, ma piuttosto come un innocente, fino a prova contraria. Tale impostazione trova ora anche un chiaro fondamento normativo nel principio, finalmente codificato, secondo cui *quilibet innocens censetur donec contrarium probetur* (can. 1321 §1).

Per altro verso, affinché possa essere inflitta una pena **è necessario che vi sia una grave imputabilità, o a titolo di dolo o perlomeno, in certi casi, di colpa**. Il can. 1321 §2 stabilisce chiaramente che nessuno può essere sanzionato penalmente se manca una colpevolezza qualificata, pur in presenza di una violazione esterna della legge. È poi significativo il chiarimento introdotto dal §3 dello stesso canone, il quale precisa che, di norma, solo la violazione volontaria, ossia dolosa, rileva ai fini della punibilità; al contrario, la trasgressione dovuta a negligenza o imperizia, quindi colposa, assume rilievo esclusivamente quando la legge o il precetto lo prevedano espressamente²⁰.

Da notare che chi è **abituamente sprovvisto di uso di ragione** (e non varrebbe a far venir meno questa previsione favorevole un apparente, momentaneo stato di lucidità del reo medesimo) è ritenuto giuridicamente incapace di commettere un delitto (can. 1322), quindi per definizione non imputabile («incapace di delitto»).

Ci poi sono parecchi casi - e questa non è nemmeno un'elencazione esaustiva - in cui il fedele non è punibile, pur avendo tecnicamente commesso un delitto di cui è imputabile. P. es., non è punibile **chi non aveva ancora compiuto i 16 anni di età al momento della commissione del delitto** - **chi senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto** (attenzione: non che la norma fosse penalmente sanzionata, per questo caso vale il principio della mitigazione della pena, di cui al can. 1324 §1, 9°; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore) - **chi agì sotto condizionamento di violenza fisica o per caso fortuito non prevedibile o non rimediabile** - **chi agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo**; nonché chi senza sua colpa ritenne erroneamente esserci questa situazione, a meno che tuttavia l'atto non sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime.

²⁰ È vero che poi il §4 dello stesso canone precisa che c'è una presunzione di imputabilità, una volta posta in essere la violazione esterna.

Il caso classico in cui l'esimente non vale è quello del delitto di aborto²¹ procurato). Non è punibile nemmeno **chi agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore ai danni**

²¹ Cf. *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Milano 2019⁵, nota al can. 1398, pp. 1131-1132: «L'aborto procurato, che costituisce un disordine morale grave, è definito come «l'uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita» (GIOVANNI PAOLO II, enc. *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, n. 58, in AAS 87 [1995] 410-522): abbraccia pertanto sia l'embrione (n. 60) che il feto sino al momento prima della nascita. Durante i lavori di revisione del Codice fu esclusa l'idea di proporre una definizione del delitto (cf Comm. 9 [1977] 317), ma si rese poi necessaria un'interpretazione autentica per chiarirne l'estensione: l'uccisione deve essere dolosa (perché si dia delitto è essenziale valutare la consapevolezza e il grado di libertà del soggetto che commette l'aborto, nonché le circostanze che hanno eventualmente condizionato la scelta abortiva) e effettivamente ottenuta, attraverso il ricorso a qualunque mezzo (espulsione precoce o intervento intrauterino, purché si dia nesso causale tra azione e soppressione del feto), in qualsiasi momento dopo il concepimento ciò avvenga. I punti controversi nell'interpretazione dottrinale sono due: se per concepimento si debba intendere la fecondazione, e quindi costituisca delitto di aborto la soppressione dell'embrione, o se questo si dia solo nei confronti del feto formato (l'interpretazione autentica usa l'espressione «*eiusdem fetus*», ma il tuziorismo necessario in termini di difesa della vita e il Magistero recente – cf. in particolare *Evangelium vitae*, n. 60 - inclinerebbero per includere l'embrione nel delitto di aborto); se il feto in questione debba necessariamente essere immaturo (l'interpretazione autentica usa l'espressione «*fetus immaturi*», per cui l'intervento nel grembo dopo i 180 giorni, quando il feto diventa capace di vita autonoma, sarebbe omicidio ma non più aborto: cf V. DE PAOLIS, *RESPONSA PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO*, in Per. 78 [1989] 278-286), o se si debba comunque considerare il feto sino al momento della nascita naturale (cf J. SANCHIS, *L'aborto procurato: aspetti canonistici*, in *Ius Ecclesiae* 1 [1989] 668). La dottrina è maggiormente uniforme nello stabilire chi è coinvolto nel delitto (=> can. 1329: tutti i coautori, che con la stessa intenzione delittuosa concorrono nel commettere l'aborto, e i collaboratori necessari) e le pene previste (la scomunica l.s., a cui vanno aggiunte la dimissione per i consacrati, => cann. 695 § 1, 729, 746, e l'irregolarità agli ordini per i chierici, => cann. 1041, 4°, 1044 § 1, 3°). Papa Francesco, nella lettera apostolica *Misericordia et misera* (20 novembre 2016), al n. 12, senza depenalizzare il «grave peccato» dell'aborto, concede la facoltà di rimettere le pene conseguenti a questo delitto «a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero» (quindi quanti esercitano legittimamente il ministero nel foro sacramentale, senza che si renda necessario il ricorso al «*casus urgentior*» di cui al can. 1357 e fatte salve le circostanze straordinarie del can. 976)». Cf. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Lettera del 29 novembre 2016*, Prot. N. 15675/2016.

Richiamo alla mente anche un documento pontificio, la Lettera Apostolica di Papa Francesco del 20 novembre 2016 a conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia, *Misericordia et misera*. Il Santo Padre in quel contesto, contestualmente al prolungamento del ministero dei c.d. «missionari della misericordia» oltre l'anno giubilare, dichiarava: «... perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d'ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. Quanto avevo concesso limitatamente al periodo giubilare viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa in contrario. Vorrei ribadire con tutte le mie forze che l'aborto è un grave peccato, perché pone fine a una vita innocente. Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con il Padre. Ogni sacerdote, pertanto, si faccia guida, sostegno e conforto nell'accompagnare i penitenti in questo cammino di speciale riconciliazione» (n. 12).

Questo specifico caso dell'estensione abituale della potestà di assolvere con contestuale remissione della censura per il delitto di procurato aborto, o per la partecipazione necessaria allo stesso, costituisce un esempio emblematico dell'attuale orientamento del Magistero in materia di censure. Esso riflette, più in generale, una comprensione ecclesiale sempre più matura del significato delle sanzioni nella Chiesa, in continuità con una tradizione giuridico-pastorale consolidata.

suoi o di terzi, purché con la debita moderazione - **chi era anche solo occasionalmente privo dell'uso di ragione**, eccetto che per stato di ebbrezza (can. 1323, nn. 1°-7°).

È invece punibile, purché non si tratti di pene *latae sententiae* (perché in tal caso il reo punibile in linea di principio non lo è mai, cf. can. 1324 §3²²... e qui l'esimente invece vale p. es. per il caso di delitto di aborto procurato, perché la pena in tale fattispecie è *latae sententiae*), ma la pena poi deve essere mitigata o addirittura sostituita con una penitenza, il reo che abbia commesso il delitto in presenza di **circostanze attenuanti**²³, valutabili liberamente da chi giudica del caso (can. 1324 §2), e comunque - anche questa volta senza elencazione esaustiva - allorché si tratti di **una persona che aveva l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta** - un **minore di 18 anni che avesse già compiuto i 16 anni di età** - una persona che **mancava dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente**, di cui sia colpevole ma che non abbia comunque intenzionalmente provocato per commettere il delitto o preconstituirsì un'attenuante (perché in tal caso oggi è diventata un'aggravante, can. 1326, §1, 4°) - una persona che **agì per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà** e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita - una persona **costretta da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo**, nonché da chi con sua colpa ritenne erroneamente esserci questa situazione, **quando l'atto sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime** - una persona che senza colpa **ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena** (ed ecco un'altra situazione tutt'altro che infrequente nel caso del delitto di aborto procurato) - da una persona che agì **senza piena imputabilità**, purché questa rimanga ancora grave. Tutto questo, e altro, si trova dettagliato appunto nel can. 1324 §1.

Ritornando alla fattispecie del delitto di aborto procurato, che non è raro dover affrontare nell'esercizio del ministero, è opportuno soffermarsi sulle implicazioni pastorali concrete derivanti dalla disciplina normativa vigente. Dal confronto di quanto sopra esposto combinato con la disposizione contenuta nel can. 1397 §2, e tenuto conto di eventuali ulteriori circostanze attenuanti di carattere generale, emerge chiaramente che la sanzione *latae sententiae* prevista per tale delitto, in termini pratici, non trova applicazione in diversi casi specifici tutt'altro che rari. In particolare, essa non colpisce chi non ha ancora raggiunto la maggiore età canonica, ossia i diciotto anni compiuti. Inoltre, a prescindere dall'età, non

²² Anche se oggi la portata assolutoria di questo paragrafo è attenuata dall'inciso: "tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti, oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo".

²³ Cf. nota 17.

incorre nella pena prevista chi, senza propria colpa, ignorava che il procurato aborto costituisca un delitto canonico, o addirittura chi, pur consapevole della sua illiceità morale, non sapeva che a tale delitto fosse annessa una sanzione penale. Analogamente, la censura non si applica a chi abbia agito in condizioni di grave turbamento psichico, anche se in parte imputabile, o a chi sia stato costretto ad abortire sotto l'influsso di un timore grave, sia esso assoluto o relativo, oppure abbia agito per necessità o per sottrarsi a un grave incomodo.

Tali previsioni, lungi dal minimizzare la gravità morale dell'aborto, riflettono la consapevolezza ecclesiale della complessità delle situazioni umane e della necessità di un discernimento attento e prudente nell'applicazione delle sanzioni canoniche.

La remissione delle sanzioni penali, espressione eminente della carità pastorale

La presenza potenziale della materia penale nel foro interno sacramentale, ossia nel contesto del confessionale, è attestata dalla consolidata tradizione dei Canonici penitenzieri. Questi, sia nelle chiese cattedrali sia nelle chiese collegiate, esercitano un ruolo fondamentale nell'amministrazione della giustizia e della misericordia della Chiesa. Secondo il can. 508, il canonico penitenziere, in virtù del suo ufficio, possiede la facoltà ordinaria, non delegabile, di assolvere in foro sacramentale da tutte le censure *latae sententiae* non dichiarate²⁴ e non riservate alla Sede Apostolica. Questa facoltà si estende sia ai fedeli della diocesi sia ai forestieri presenti nel territorio diocesano.

²⁴ Un'interpretazione dottrinale (cf. J. I. Arrieta, cit.), di carattere restrittivo, in merito alla declaratoria da parte dell'Autorità ecclesiastica competente (sia essa il Vescovo diocesano o la Santa Sede), sosterrrebbe che tale atto, al di là della formulazione normativa vigente, segnatamente nei cann. 1342 §1 e, in modo particolare, 1341 CIC, debba mantenere, nella misura del possibile, una connotazione prevalentemente pastorale. Si noti che la lettura restrittiva in esame si scontra con la lettera dei suddetti canoni, i quali prescrivono l'avvio di un procedimento giudiziale o amministrativo per la declaratoria, rendendo problematica tale impostazione dottrinale, che comunque rimane condivisibile.

Da un punto di vista concettuale, questa linea interpretativa giunge persino a negare in radice che la declaratoria possa essere l'esito proprio di un procedimento penale, sia esso giudiziale o amministrativo.

Tale posizione si fonda, in primo luogo, sulla considerazione che i procedimenti penali canonici appartengono al foro esterno e, per loro natura, producono effetti esclusivamente in tale ambito. Conseguentemente, il giudice, qualora dovesse applicare una sanzione, dovrebbe comminare solo pene *ferendae sententiae*, con effetto *ex nunc*, eventualmente corrispondenti a quelle *latae sententiae* suscettibili di declaratoria.

In secondo luogo, questa impostazione interpretativa mira a scongiurare il rischio che il giudice ecclesiastico si trovi nella condizione di dichiarare una pena *latae sententiae* già rimessa nel foro interno, con la conseguente possibilità di un'ingiusta sanzione nei confronti del fedele.

L'emissione di una declaratoria relativa a una sanzione *latae sententiae* mediante un procedimento specifico di foro esterno risponde a un'esigenza pastorale ben precisa: prevenire eventuali danni spirituali ai fedeli. In particolare, essa può contribuire a dissipare il disorientamento che potrebbe sorgere tra i fedeli di fronte a un comportamento gravemente deviante che secondo l'aspettativa comune dovrebbe essere sanzionato, mentre tale non appare nel foro esterno. Inoltre, la declaratoria concorre a evitare lo scandalo, tutelando così il bene della comunità ecclesiale. Attraverso questo procedimento, ciò che fino a un dato momento rimaneva confinato nel foro interno viene trasferito nel foro esterno, con il fine ultimo del bene spirituale dei fedeli. Tuttavia, per procedere legittimamente a una declaratoria di tale natura, è necessario che sussista una causa pastorale proporzionata, tale da giustificare e bilanciare il diritto di tutti i fedeli alla buona fama, diritto tutelato anche nel foro interno, ai sensi del can. 220 CIC.

Inoltre, va considerato che tutte le cause esimenti, scusanti o scriminanti ostative dell'efficacia della sanzione *latae sententiae* incidono in pari misura sulla possibilità di procedere alla declaratoria. Pertanto, l'Autorità ecclesiastica, prima di dichiarare pubblicamente l'esistenza di una sanzione in cui il fedele sarebbe già incorso *ipso facto*, deve attentamente valutare l'assenza di elementi che possano escludere o attenuare la responsabilità del soggetto e, di conseguenza, impedire l'efficacia giuridica della declaratoria stessa.

In assenza di un Capitolo, il Vescovo diocesano è tenuto a nominare almeno un sacerdote per adempiere al medesimo incarico, garantendo così la continuità di questo servizio pastorale essenziale.

Il canonico penitenziere, dunque, incarna l'esercizio della potestà di giurisdizione nel foro interno, affiancando alla potestà sacramentale derivante dall'Ordine Sacro la responsabilità di amministrare la giustizia ecclesiastica in ambito penale. Questo duplice ruolo segna la capacità della Chiesa di coniugare la dimensione giuridica con quella pastorale, offrendo ai fedeli non solo la riconciliazione sacramentale, ma anche la remissione delle censure canoniche che potrebbero gravare sulla loro coscienza.

È opportuno aprire qui una parentesi per chiarire l'ambito della **riserva alla Sede Apostolica nella remissione delle censure**²⁵. Sono **sei** i casi in cui la scomunica *latae sententiae* è riservata alla Santa Sede, tutti contemplati nel Codice: anche per essi comunque valgono le scusanti, le esimenti e le attenuanti di cui si è detto sopra.

- 1) Violenza fisica contro il Romano Pontefice: il can. 1370 §1 prevede la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica per chiunque usi violenza fisica contro il Papa.
- 2) Tentativo di conferire l'Ordine sacro a una donna: il can. 1379 §3, introdotto recentemente²⁶, sancisce la scomunica *latae sententiae* riservata sia per chi tenta di conferire l'Ordine sacro a una donna, sia per la donna che tenta di riceverlo.
- 3) Profanazione delle specie consacrate: secondo il can. 1382, chi profana le specie consacrate, le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata appunto alla Sede Apostolica.

²⁵ Quindi è la remissione della censura, propriamente, e non il peccato stesso, ad essere riservata alla Sede Apostolica (e la riserva deve essere intesa in senso stretto, can. 1354 §3); previsione che tuttavia, come è evidente in questa disamina, non rappresenta un limite assoluto: non lo è, p.es. nel *casus urgentior*, o in pericolo di morte. Nel caso di riserva e quindi di deferimento alla Santa Sede, l'istanza di foro esterno è la Congregazione per la Dottrina della Fede o eventualmente la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei sacramenti; quella di foro interno la Penitenzieria Apostolica.

²⁶ Il delitto era già tipizzato in virtù di un decreto generale della Congregazione per la Dottrina della Fede del 19 dicembre 2007, pubblicato il 30 maggio 2008. Infatti, la Congregazione per la Dottrina della Fede, per tutelare la natura e la validità del sacramento dell'ordine sacro, in virtù della speciale facoltà ad essa conferita dalla suprema autorità della Chiesa (cfr. can. 30 C.I.C.), nella Sessione Ordinaria del 19 dicembre 2007, ha decretato: "Fermo restando il disposto del can. 1378 C.I.C., sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica" (*Decretum generale – De delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris* in AAS 100 (2008) 403).

- 4) Attentata assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento: il can. 1384 prevede la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica per il sacerdote che attenta l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento, sempre invalida a meno che non vi sia pericolo di morte.
- 5) Violazione diretta del sigillo sacramentale: il can. 1386 §1 stabilisce la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica per il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale.
- 6) Consacrazione episcopale senza mandato pontificio: Il can. 1387 dispone la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica sia per il Vescovo che consacra un altro Vescovo senza mandato pontificio, sia per il chierico consacrato.

I restanti delitti puniti con censure *latae sententiae* di scomunica (p. es. aborto procurato, violazione del segreto da parte dell'interprete nella confessione sacramentale), di interdetto o di sospensione - violenza contro il Vescovo, attentata celebrazione dei sacramenti dell'eucaristia e della confessione, attentato matrimonio del chierico, falsa denuncia di sollecitazione, ecc. - li può assolvere sempre il Vescovo all'atto della confessione, l'Ordinario (del luogo), o comunque il sacerdote dotato della debita facoltà (si veda a tal fine il can. 1355).

Ritornando ai soggetti istituzionalmente abilitati a rimettere le pene canoniche, sono equiparati ai Canonici penitenzieri di cui si diceva sopra (can. 508), sia della Cattedrale sia della chiesa collegiata - che, come detto, sono i primi soggetti istituzionalmente preposti in forza dell'ufficio, e quindi con facoltà ordinaria non delegabile, ad assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica -, i Cappellani delle carceri, dei marittimi e degli ospedali, che sui luoghi di lavoro predetti godono della medesima facoltà alle medesime condizioni (can. 566 §2).

A costoro bisogna aggiungere i Penitenzieri delle quattro Basiliche Papali e i sacerdoti componenti della Penitenzieria Apostolica e, infine, tutti i *Missionari della misericordia*, oltre mille attualmente, designati dal Santo Padre, che per disposizione del medesimo sono rimasti in attività e anzi incentivati.

Precisando quanto sopra accennato: 1) qualsiasi Vescovo, solo nell'ambito della celebrazione del sacramento della confessione; 2) l'Ordinario, nei confronti dei propri sudditi; nonché 3) l'Ordinario del luogo nei confronti di coloro che si trovano nel suo territorio e di coloro che abbiano commesso in esso il delitto, possono rimettere tutte le pene (anche quelle espiatorie) *latae sententiae* non dichiarate e non riservate, purché costituite mediante legge (can. 1355 §2).

Ancora, è noto che in situazioni di pericolo di morte (*in articulo mortis*), ogni sacerdote, anche privo della facoltà di ascoltare le confessioni ed eventualmente anche in presenza di

un sacerdote approvato, possa validamente e lecitamente assolvere qualsiasi penitente da tutti i peccati e censure, incluse quelle riservate, sia dichiarate che non dichiarate, *ferendae sententiae* o *latae sententiae* (can. 976). Tuttavia, se la censura è stata inflitta o dichiarata, o è riservata alla Sede Apostolica, il penitente assolto in tale circostanza è tenuto, una volta cessato il pericolo, a ricorrere entro un mese all'Autorità superiore competente (can. 1357 §3). Questo ricorso alla Penitenzieria può essere effettuato personalmente o tramite il confessore. Il confessore, per gravi motivi, può concedere una proroga del termine. Fino a quando il penitente non abbia adempiuto a tale obbligo, il confessore deve imporre al fedele una penitenza adeguata e, se necessario, invitarlo a riparare eventuali scandali.

Tra i canoni concernenti la remissione delle censure nel foro interno sacramentale, spicca in modo preminente il can. 1357 §1, noto per il riferimento al c.d. *casus urgentior*, autentico fulcro normativo in materia e di rilevanza universale per tutti i confessori. Tale disposizione, erede del can. 2252 del Codex del 1917, si configura come un'importante eccezione alla disciplina ordinaria della remissione delle pene canoniche, fondata non sulla qualità del soggetto remittente, ma sulla necessità impellente di provvedere al bene spirituale del fedele.

In termini generali, il canone disciplina l'ipotesi in cui il penitente, soggetto a censura (scomunica ed interdetto, per la precisione) che lo priverebbe dell'accesso ai sacramenti, versi in una condizione soggettiva tale da non potersi ragionevolmente esigere che attenda il tempo necessario per la remissione della pena in foro esterno o comunque che si rivolga ad un altro soggetto dotato della facoltà specifica. Il legislatore, infatti, ha privilegiato il diritto del fedele, ormai sinceramente pentito, a ricevere l'assoluzione sacramentale senza una dilazione che, per le circostanze contingenti, risulterebbe gravosa o addirittura dannosa per la sua vita spirituale, garantendo così un equilibrio tra la dimensione giuridica e formale della pena e la suprema *lex* della *salus animarum*²⁷.

Quindi, se e soltanto se le sanzioni canoniche previste consistono nella scomunica o nell'interdetto *latae sententiae*, stabiliti sia per disposizione legislativa sia per precetto, indipendentemente dal loro carattere notorio o dalla loro eventuale riserva alla competenza della Sede Apostolica, tuttavia purché non dichiarate²⁸, qualsiasi confessore che si trovi

²⁷ Cf. *Codice di Diritto Canonico Commentato*, cit., nota al can. 1357, pp. 1110-11. Il tenore stesso della norma esclude implicitamente che tale facoltà si estenda alla censura della sospensione: la *ratio* di tale esclusione risiede nel fatto che questa pena non impedisce la ricezione dei sacramenti e dei sacramentali, sicché non si può applicare lo stesso criterio dell'*onus conscientiae* che giustifica la remissione delle altre censure sopra menzionate.

²⁸ Ovviamente, la condizione ha l'obiettivo di preservare la distinzione tra foro interno e foro esterno, evitando conflitti tra i due.

dinanzi a un penitente per il quale la persistenza nella censura risulti gravosa (*durum sit*) - condizione che, di fatto, può dirsi pressoché normale, essendo raro che un fedele non percepisca il peso di tale sanzione, se gli viene spiegata - è investito della facoltà di rimettere la censura nel foro interno sacramentale.

Il can. 1357 §2 poi obbliga il sacerdote che rimette la pena ad imporre al penitente quattro oneri: a) di ricorrere entro un mese all'istanza superiore competente o a un sacerdote provvisto della facoltà di rimettere la pena; ricorso che eventualmente e anche preferibilmente può essere fatto tramite il confessore stesso, purché questi possa in seguito contattare in qualche modo il penitente, ovviamente omettendo sempre il ministro di fare il nome del fedele; b) attenersi alle indicazioni che si riceveranno in quella sede (dal confessore, in quel secondo momento); c) espiare una congrua penitenza, stabilita dal confessore stesso; e infine d) per quanto necessario, riparare allo scandalo e al danno causati. Il ricorso all'Autorità superiore che possa confermare l'avvenuta remissione della censura è obbligatorio e sanzionato con la pena di reincidenza nella stessa censura rimessa: tuttavia, "trattandosi di una legge ecclesiastica, non obbliga qualora si verificano e perdurino per oltre un mese gravi incomodi estrinseci alla legge stessa"²⁹.

Come abbiamo visto in questi passaggi, la Chiesa tende quindi a facilitare la remissione della censura creando una serie di meccanismi *pro bono animarum*, seguendo la stessa *ratio* dell'inflizione di tale tipo di sanzione, che è la guarigione spirituale. Per questo essa si premura di garantire ai fedeli i mezzi di grazia necessari, specialmente quando essi, senza propria colpa, si trovino in circostanze che possano compromettere il supremo bene della *salus animarum*.

Questo principio trova un'applicazione peculiare nei casi in cui una censura *latae sententiae* colpisca un ministro sacro al quale i fedeli si rivolgano legittimamente³⁰ per ricevere la cura pastorale e, in particolare, i sacramenti. Le interdizioni all'esercizio del ministero (*prohibitiones*), in tali circostanze, potrebbero arrecare un pregiudizio diretto al fedele, il quale rappresenta, per così dire, la *pars debilior*.

Per questa ragione, il diritto vigente prevede la sospensione temporanea, limitata al caso da gestire, del divieto (*prohibitio*) imposto al chierico di celebrare sacramenti o

²⁹ Codice di Diritto Canonico Commentato, cit., nota al can. 1357, p.1111.

³⁰ Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con la Dichiarazione di 19 maggio 1997, in AAS 90 [1998], p. 63-64, ha determinato che non è mai legittima la richiesta di atti sacramentali da parte dei fedeli ad un chierico che abbia attentato al matrimonio, in quanto colpito non solo da censura ma anche da conseguente irregolarità all'esercizio dell'ordine (can. 1044 §1, 3°).

sacramentali, nonché di esercitare atti di governo, qualora tale divieto derivi da una censura (can. 1335 §2) o da una pena espiatoria di carattere interdittivo (*poena prohibens*: cf. can. 1338 §3, in relazione alle proibizioni del can. 1336 §3). Tale sospensione si applica sempre in presenza di un pericolo di morte del fedele richiedente, ma anche ogniqualvolta il medesimo lo domandi per una giusta causa, nel caso di censure *latae sententiae* non dichiarate³¹.

È chiaro che la pena che onera il chierico rimane comunque in vigore; ciò che si verifica è un'attenuazione temporanea del vincolo penale, una sorta di *relaxatio momentanea*, la cui ratio si radica nella preminenza della salvezza delle anime.



L' idoneità all'assunzione e all'esercizio del ministero ordinato: principi generali su irregolarità ed impedimenti

L'ultima parte di questo intervento si sofferma sull'istituto delle **irregolarità** e degli **impedimenti**, due categorie ostative distinte per natura: mentre le prime, almeno nell'ordinamento latino³², possiedono carattere ordinariamente perpetuo, i secondi rivestono una connotazione temporanea. Entrambi incidono sulla possibilità di ricevere gli Ordini Sacri o di esercitarli una volta conferiti e possono, in determinati casi, essere oggetto di dispensa.

³¹ Cf. Nota 23.

³² Nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, la disciplina in materia di irregolarità e impedimenti si presenta sostanzialmente analoga a quella prevista dal Codice di Diritto Canonico, pur con alcune differenze terminologiche e sistematiche. In particolare, il C.C.E.O. non opera la distinzione tra irregolarità e impedimenti semplici, come emerge dal can. 762 C.C.E.O.

L'elemento distintivo più rilevante nel diritto orientale riguarda l'esplicita previsione secondo cui il fatto giuridico materiale che costituisce il fondamento dell'impedimento o dell'irregolarità deve essere riconducibile a un atto personale compiuto dopo il battesimo (cann. 986 e 762 §2 C.C.E.O.). Questa specificazione, assente nel Codice di Diritto Canonico latino, appare sotto il profilo giuridico più coerente con la logica sacramentale e la concezione dell'Ordine Sacro proprie della tradizione orientale.

La trattazione di queste questioni spetta in modo peculiare alla Penitenzieria Apostolica, qualora esse rientrano nell'ambito del foro interno³³.

La Chiesa, fin dai tempi più antichi³⁴, ha posto particolare attenzione nel precludere l'accesso agli Ordini Sacri³⁵ a candidati la cui condizione di vita o di salute, le scelte pregresse o determinati atti concreti (anche se magari non pubblici o notori) risultino in contrasto sostanziale con l'integrità morale richiesta a tutti i membri del Popolo di Dio, e a maggior ragione a coloro che ricevono il ministero pastorale nel nome del Padre Celeste.

Sebbene sia innegabile che Dio chiami alla sequela anche coloro che manifestano palesi fragilità e che magari hanno vissuto nel peccato, come attesta tutta la storia della Chiesa, permane l'interesse ecclesiale a garantire che sussistano determinati requisiti minimi, non solo in senso positivo ma anche in ordine all'assenza di circostanze, situazioni personali o fatti palesemente contrari alla dignità e alla responsabilità del sacerdozio ministeriale. Tali contingenze potrebbero, infatti, pregiudicare la fecondità dell'esercizio ministeriale e generare scandalo tra i fedeli, motivo per cui il diritto canonico prescrive un accurato discernimento circa l'idoneità dei candidati al sacro ministero.

A tale proposito, quindi, oltre ai consueti criteri di discernimento positivi circa l'idoneità del candidato agli Ordini Sacri, così come stabiliti dalla disciplina canonica generale

³³ È il Dicastero competente per concedere dispense dalle irregolarità sia per la ricezione sia per l'esercizio degli ordini sacri, in foro interno sacramentale o extrasacramentale, specialmente quando l'irregolarità deriva da un delitto occulto.

³⁴ Va sottolineato come l'attuale disciplina si collochi chiaramente nel solco di una lunga e consolidata tradizione giuridica della Chiesa, la quale, nel corso dei secoli, aveva dato origine a una normativa articolata e alquanto complessa riguardante le irregolarità e gli impedimenti agli Ordini Sacri. Tale normativa, stratificatasi nel tempo, è stata significativamente semplificata e chiarita soltanto di recente, con la promulgazione del vigente Codice (circa quarant'anni or sono).

Infatti, rispetto al regime normativo anteriore, la legislazione canonica attualmente in vigore ha soppresso del tutto alcune categorie di irregolarità tradizionali, quali quelle derivanti da origine familiare (*irregularitates ex defectu natalium*) o da particolari difetti fisici (*ex defectu corporis*). Inoltre, l'antica e ben nota distinzione, propria della tradizione canonistica, tra *irregularitates ex defectu* ed *irregularitates ex delicto* non trova più oggi alcuna esplicita conferma nel diritto positivo ecclesiale, ma permane esclusivamente quale strumento concettuale utilizzato dalla dottrina canonistica per fini interpretativi e sistematici.

³⁵ Il cui conferimento, come è noto, è soggetto a minime condizioni di validità (cf. can. 1024: si vedano anche le riflessioni dottrinali sulla libertà, sull'intenzione attuale/abituale, ecc.). Di fatto, la questione della nullità del conferimento degli Ordini Sacri si presenta con estrema rarità nella prassi canonica. Di conseguenza, la Chiesa si trova esposta al rischio concreto di dover gestire *ex post* situazioni personali particolarmente gravose, caratterizzate da una dimensione di 'fragilità' permanente o, quantomeno, di lunga durata, con inevitabili ripercussioni sulla vita ecclesiale nel suo complesso.

(cfr. in particolare i cann. 1026-1032), si impone anche l'accertamento rigoroso dell'assenza di impedimenti o condizioni negativi. Questi ultimi, peraltro, non possono essere stabiliti discrezionalmente dal diritto particolare, bensì esclusivamente dal diritto universale della Chiesa, e sono pertanto definiti in maniera tassativa e puntuale dal C.I.C. al can. 1040.

Anche in questa materia, trattandosi di disposizioni canoniche che limitano concretamente l'esercizio di un diritto spettante ai fedeli - più precisamente il diritto del Vescovo di conferire gli Ordini Sacri a colui che, a suo giudizio prudente e motivato, risulti realmente *vocatus a Deo et idoneus*, piuttosto che quello dell'ordinando, difficilmente invocabile in questo contesto -, trova innanzitutto applicazione il can. 18. Di conseguenza, in analogia con quanto si riscontra per la materia penale, vige il principio ermeneutico dell'interpretazione restrittiva (*stricta interpretatio*), secondo il quale i termini normativi vanno assunti esclusivamente nel loro significato proprio e minimo, senza estensioni o analogie indebite.

Perché si possa legittimamente invocare l'esistenza di un'irregolarità o di un impedimento canonico al conferimento degli Ordini Sacri, inoltre, è indispensabile produrre una prova positiva, certa e moralmente ineccepibile circa la loro effettiva presenza; infatti, in caso di dubbio, vigendo il principio generale di quello che definiremmo *favor ordinationis*, tali impedimenti e irregolarità si considerano inesistenti. Diversamente, l'ignoranza, anche se invincibile e in perfetta buona fede, circa l'esistenza di tali irregolarità o impedimenti non esime comunque dalla loro efficacia ostativa, secondo la disposizione esplicita del can. 1045. In questo ambito, pertanto, la *bona fides* non costituisce *causa excusans*, con conseguente applicazione rigorosa del principio canonico generale sancito dal can. 15, secondo cui *ignorantia legis neminem excusat*.

Inoltre, chiunque abbia cognizione certa di un'irregolarità o di altro impedimento canonico rispetto al conferimento degli Ordini Sacri, ha l'obbligo morale e giuridico di segnalarli tempestivamente all'Ordinario competente a concedere le *litterae dimissoriae*, o eventualmente all'Ordinario del luogo nel quale avviene l'ordinazione stessa; la segnalazione può essere rivolta anche al parroco proprio dell'ordinando, ed è preferibile che ciò avvenga prima dell'effettivo conferimento degli Ordini (can. 1043).

Infine, le irregolarità e gli impedimenti canonici all'ordinazione, una volta ottenuta regolarmente la dispensa in forma generale, si considerano permanentemente estinti, cosicché non occorre rinnovare la richiesta di dispensa in vista degli eventuali gradi superiori degli Ordini Sacri. Pertanto, per fare un esempio concreto, qualora un candidato sia stato dispensato prima di ricevere il diaconato, non sarà necessario richiedere nuovamente tale dispensa in occasione della successiva ordinazione presbiterale (can. 1049 §3).

La recente riforma del Libro VI ha poi introdotto l'importante principio di cui all'attuale can. 1388 §2: «Chi accede ai Sacri Ordini legato da qualche censura o irregolarità, volontariamente taciuta, oltre a quanto stabilito dal can. 1044 §2, 1° (cioè, i casi di impedimento all'esercizio degli Ordini, n.d.r.), è per il fatto stesso sospeso dall'Ordine ricevuto».

Irregolarità ed impedimenti: classificazione e dispensa

Venendo alle **irregolarità a ricevere** gli Ordini, esse sono tassativamente indicate nel can. 1041. Le irregolarità *ex delicto*, come l'omicidio volontario o l'aborto procurato, sono conseguenze dirette di azioni gravemente illecite. Diversamente, le irregolarità derivanti da condizioni personali (*ex defectu*), come ad esempio l'infermità psichica, sono connesse con un'*inhabilitas* strutturale della persona e non con un deviato esercizio della libertà personale.

In dettaglio, sono: a) l'essere affetto da qualche forma di pazzia (*amentia*, termine piuttosto generico che riferisce alla sfera dei disturbi psichici) o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti (cf. però can. 220), il candidato viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero; b) l'aver commesso il delitto - quindi percepito come tale dai fedeli, ex can. 1330 - di apostasia, eresia o scisma (non c'è delitto se il candidato era stato originariamente battezzato ed educato in una comunità ecclesiale non cattolica; quindi nemmeno irregolarità); c) l'aver attentato al matrimonio (e quindi non rileva una semplice unione di fatto, magari civilmente riconosciuta) anche soltanto civile, in quanto il candidato stesso era impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità (can. 1088: in un istituto religioso in senso stretto, cf. sempre can. 18) dal contrarre il matrimonio, nonché l'aver attentato al matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto; d) l'aver commesso omicidio volontario (quindi, non rileva quello commesso per legittima difesa o sopravvenuto come esito di un'azione od omissione colposa o preterintenzionale), o l'aver procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, oppure l'essere tra coloro che vi hanno cooperato positivamente con l'intenzione di raggiungere l'effetto (e quindi non rileva per coloro che hanno mantenuto una semplice condotta omissiva); e) l'aver mutilato gravemente e dolosamente se stesso (le mutilazioni minori dovute a motivazioni di carattere culturale, nonché quelle accidentali o rese necessarie da ragioni terapeutiche non provocano irregolarità) o un'altra persona, o l'aver tentato di togliersi la vita; f) l'aver posto in essere un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'Ordine dell'episcopato o del presbiterato (quindi non quelli riservati ai diaconi, e nemmeno gli atti di esercizio di funzioni non sacramentali tipiche del ministro sacro,

come l'insegnamento o gli atti di governo), o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.

Per quanto riguarda l'interrogativo sollevato in precedenza³⁶ sulla sussistenza o meno dell'irregolarità nel caso di fondamento rintracciabile in atti compiuti prima del battesimo, almeno nel caso di quelle recensite sopra *sub c)-d)-e)*, la dottrina prevalente è incline a ritenere che la gravità oggettiva dell'atto e il fatto che la proibizione trascenda la legge ecclesiastica, radicandosi in quella naturale o divina, diano fondamento ad una risposta affermativa³⁷.

Il can. 1042 dettaglia gli **impedimenti** (semplici), che come detto hanno carattere transitorio perché cessano con il venir meno della loro causa, di solito senza bisogno di apposita dispensa. Si tratta concretamente di: a) essere un uomo sposato (canonicamente e validamente), a meno che il candidato non sia legittimamente (can. 1031 §2) destinato al diaconato permanente; b) aver esercitato un ufficio o un'amministrazione vietati ai chierici - tuttavia non ai diaconi permanenti, can. 288 - a norma dei cann. 285 §3 e 286, di cui il candidato debba render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, sia divenuto libero; c) l'essere neofita (cioè l'aver ricevuto da poco il battesimo in età adulta, quindi una volta raggiunto l'uso di ragione, cann. 852, 863; cf. anche can. 762 §1, 8° CCEO), a meno che, a giudizio dell'Ordinario, il candidato non sia stato sufficientemente provato.

Il diritto vigente stabilisce fattispecie di interdizione non solo all'accesso ma anche all'esercizio degli Ordini già ricevuti, allorché una situazione ostativa emerga appunto dopo l'ordinazione.

In particolare (can. 1044 §1) ci sono delle irregolarità ad esercitare gli ordini ricevuti (ovviamente, sussiste solo se l'irregolarità medesima non sia stata dispensata dall'autorità ecclesiastica prima di conferirli), in capo a chi: a) mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente; b) ha commesso il delitto di cui al can. 1041, 2° (delitto di apostasia, eresia o scisma), se il delitto è pubblico (quindi, deve essere già stato divulgato, oppure si può ragionevolmente e prudentemente presumere che potrebbe esserlo a breve); c) ha commesso i delitti di cui al can. 1041 nn. 3°, 4°, 5°, 6° (attentato matrimonio, omicidio volontario e aborto procurato, mutilazione e suicidio, atto riservato a ministri ordinati).

Ci sono anche (can. 1044 §2) degli impedimenti semplici ad esercitare gli ordini ricevuti, in capo a chi: a) trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti

³⁶ Cf. nota n. 31.

³⁷ Del resto in linea con quanto espresso in materia dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con la *Dichiarazione* del 15 settembre 2016.

illegittimamente; b) è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, 1°, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine.

Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto: in questo caso *ad validitatem* la domanda di dispensa dall'irregolarità deve specificare il numero dei delitti perpetrati (can. 1046; 1049 §2).

Gli impedimenti semplici, come detto, cessano con il venir meno della loro causa oppure per dispensa concessa dalla legittima Autorità, mentre le irregolarità cessano o per il venir meno della legge che le ha stabilite oppure perché è stata concessa la dispensa. Va notato che quelle *ex delictu* (es. aborto procurato) non cessano per la semplice remissione della pena (*latae sententiae*) annessa al delitto, in quanto l'irregolarità è una condizione ostativa che grava personalmente sul fedele rispetto ad una specifica condizione, quella di candidato a ricevere gli Ordini Sacri o di ministro ordinato destinato ad esercitarli.

È riservata alla Sede Apostolica la dispensa di tutte le irregolarità (a ricevere gli ordini e ad esercitarli), allorché sono fondate in un fatto deferito nel foro giudiziale (sia ecclesiastico che civile, can. 1047 §1).

Inoltre, al di fuori di questa previsione generale, è riservata alla sede Apostolica la dispensa delle irregolarità a ricevere gli Ordini quando si tratta dei delitti di apostasia, eresia e scisma o di attentato matrimonio anche soltanto civile, se il fatto è pubblico (can. 1047 §2, 1°); e altresì quando si tratta del delitto di aborto procurato, sia pubblico sia occulto (can. 1047 §2, 2°). Stessa riserva alla Sede Apostolica della dispensa dall'irregolarità ad esercitare gli Ordini illegittimamente ricevuti per il delitto di attentato matrimonio anche soltanto civile, quando il caso è pubblico, e per il delitto di aborto procurato, anche nei casi occulti (can. 1047 §3). Infine, un unico impedimento semplice a ricevere gli Ordini è stato riservato alla dispensa della Sede Apostolica, quello del canone 1042, 1° (vale a dire, quello dell'uomo canonicamente e validamente sposato: cf. can. 1047, §1, 3°): per l'applicazione della previsione in questione, basti pensare ai ministri (uxorati) di Chiese cristiane acattoliche, accolti come tali nella Chiesa cattolica e ammessi all'esercizio del Sacri Ordini.

Tutti gli altri casi di irregolarità e di impedimento (a ricevere gli Ordini e ad esercitarle una volta ricevuti) possono essere dispensati dall'Ordinario (can. 1047 §4).

A colui che è già validamente ordinato ma risulta gravato da un'irregolarità, è concessa - purché concorrano determinate condizioni rigorose - la possibilità straordinaria di esercitare ugualmente il ministero derivante dagli Ordini ricevuti, nonostante l'impedimento canonico ancora sussistente. Tale facoltà eccezionale può essere invocata esclusivamente se il caso che

origina l'irregolarità risulti *occultus* e se ricorrano contemporaneamente condizioni oggettive tali da rendere oggettivamente assai difficoltoso, gravoso o rischioso per il chierico rivolgersi tempestivamente all'Ordinario competente o alla Penitenzieria Apostolica, al fine di ottenere la regolare dispensa. Va precisato che la semplice presenza di una generica urgenza (cf. il *casus urgentior*, di cui al can. 1357), prevista dalla normativa vigente solo per l'assoluzione delle censure, non è di per sé sufficiente in questa materia; è infatti necessario che l'eventuale ritardo o impossibilità materiale nel ricorrere all'autorità competente comporti per il chierico un concreto pericolo di grave danno o infamia (cf. can. 1048).

Chi usufruisce di tale facoltà straordinaria ha comunque il preciso obbligo morale e giuridico di presentare quanto prima la richiesta formale di dispensa, rivolgendosi all'Ordinario o direttamente alla Penitenzieria Apostolica mediante l'intermediazione obbligatoria del confessore. Quest'ultimo, peraltro, secondo l'attuale disciplina canonica, diversamente da quanto avveniva in passato, non possiede più direttamente la potestà di dispensare egli stesso dall'irregolarità, ma ricopre unicamente il ruolo di *intermediarius simplex*, conservando l'assoluta riservatezza circa l'identità del penitente (anonimato) e trasmettendo al competente Dicastero soltanto la sostanza della richiesta di dispensa (can. 1048 §2).

A conclusione di questa trattazione, appare opportuno soffermarsi brevemente su alcune condizioni formali, imprescindibili ai fini della validità della domanda di dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti canonici agli Ordini Sacri. In particolare, è necessario che la richiesta precisi esplicitamente e singolarmente tutte le irregolarità e gli impedimenti di cui si richiede la dispensa; ciò vale in modo speciale per il caso particolarmente delicato dell'aborto procurato, per il quale vige l'obbligo di specificare accuratamente tutte le singole circostanze e il numero esatto di episodi verificatisi (can. 1049 §2).

Tuttavia, qualora si verificasse una dimenticanza o un'omissione involontaria, cioè non dolosa e avvenuta *in bona fide*, la dispensa generale concessa sarebbe comunque efficace anche rispetto alle irregolarità o agli impedimenti non espressamente indicati. A tale regola generale, tuttavia, il Codice pone precise eccezioni, escludendo categoricamente l'efficacia della dispensa generale per quei casi particolarmente gravi rappresentati dall'omicidio volontario e dall'aborto procurato, esplicitamente contemplati dal can. 1049 §1. Parimenti esclusi sono anche i casi deferiti al foro giudiziale, nonché le eventuali omissioni commesse dolosamente, ovvero in mala fide, per le quali la dispensa generale non può in alcun modo estendere la sua efficacia sanante.

In conclusione, le censure, le irregolarità e gli impedimenti rappresentano strumenti importanti per tutelare l'integrità della comunità ecclesiale e promuovere la santità dei suoi membri. Tuttavia, è fondamentale ribadire che la giustizia canonica non è fine a sé stessa, ma

è sempre al servizio della salvezza delle anime. Come confessori e pastori, siamo chiamati a esercitare il nostro ministero con discernimento e misericordia, accompagnando i fedeli nel loro cammino di conversione e di riconciliazione. In questo modo, possiamo essere veri strumenti della Grazia di Dio, che desidera la guarigione e la salvezza di tutti.

Roma, 24 marzo 2025

mons. Giuseppe Tonello

Sommario

Premessa	1
Tipizzazione delle pene (medicinali ed espiatorie): tratti essenziali	6
Vincoli all'applicabilità delle pene canoniche e criteri di effettività.....	11
Limiti e condizioni dell'applicazione delle sanzioni canoniche.....	13
La remissione delle sanzioni penali, espressione eminente della carità pastorale	16
L'idoneità all'assunzione e all'esercizio del ministero ordinato: principi generali su irregolarità ed impedimenti	21
Irregolarità ed impedimenti: classificazione e dispensa	24